

Novità fiscali dell'1 ottobre 2009: deducibili gli interessi di mora per pagamento di imposte; comunicazione unica al Registro delle imprese; la cessione dell'aerea edificabile in base al PRG è soggetta ad IVA; nuovi incentivi per l'acquisto di biciclette e motocicli; manovra estiva: maggiori controlli fiscali, ma troppe presunzioni negative per i contribuenti; codice di autodisciplina delle società quotate: modificate le istruzioni al regolamento dei mercati; si applica la detrazione Irpef se l'apparecchio sanitario è nella lista; Irpef: regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai medici in formazione specialistica per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramurale; modello EAS enti non profit, vertice tra Agenzia e terzo settore; altre fiscali

Publicato il 1 ottobre 2009

deducibili gli interessi di mora per pagamento di imposte; comunicazione unica al Registro delle imprese; cessione aerea edificabile in base al PRG soggetta ad IVA; nuovi incentivi per acquisto di biciclette e motocicli; manovra estiva: maggiori controlli fiscali; codice di autodisciplina delle società quotate; applicata detrazione Irpef se l'apparecchio sanitario è nella lista; Irpef: regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai medici in formazione specialistica per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramurale

Indice:

- 1) Deducibili gli interessi di mora per pagamento di imposte**
- 2) Comunicazione unica al Registro delle imprese**
- 3) La cessione dell'aerea edificabile in base al PRG è soggetta ad IVA**
- 4) Nuovi incentivi per l'acquisto di biciclette e motocicli**
- 5) Manovra Estiva: Maggiori controlli fiscali, ma troppe presunzioni negative per i contribuenti**
- 6) Codice di Autodisciplina delle società quotate: Modificate le Istruzioni al Regolamento dei Mercati**
- 7) Si applica la detrazione Irpef se l'apparecchio sanitario è nella lista**
- 8) Irpef: Regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai medici in formazione specialistica per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramurale**
- 9) Brevi fiscali (modello Eas enti non profit, vertice tra Agenzia e terzo settore)**

1) Deducibili gli interessi di mora per il pagamento di imposte

Gli interessi passivi di mora (nonché per dilazione), relativi al pagamento di imposte, sono pienamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, anche per i soggetti Ires.

Non sono, infatti, assimilabili agli importi dovuti a titolo di sanzione, viceversa, notoriamente indeducibili.

E' questo il chiarimento della **Fondazione studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, contenuto nel parere n. 9 del 29.09.2009.**

Il suddetto documento, peraltro, ricostruisce le interpretazioni date nel tempo dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto delle sentenze, anche recenti, della giurisprudenza sull'attuale contesto normativo.

Precedentemente (prima dell'avvento del Tuir) il Ministero delle Finanze riteneva che la deduzione, degli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo e per la prolungata rateazione, fosse legata alla deducibilità dei relativi tributi.

In sostanza, se il tributo era indeducibile (es. Irpef, Irpeg, Iva), erano indeducibili anche gli interessi a qualunque tipologia essi appartenessero (iscrizione a ruolo o concessione di rateazione);

- se, viceversa, il tributo era deducibile (es., imposta di bollo, CCGG, registro, ipotecaria e catastale), erano deducibili anche gli interessi a qualunque tipologia essi appartenessero (iscrizione a ruolo o rateazione).

In seguito, con l'avvento del Tuir la posizione dell'Amministrazione finanziaria su tale materia si è modificata.

La relazione governativa al Testo Unico, ha specificato che non rileva, ai fini della deducibilità, che gli interessi siano o meno accessori ai tributi da cui derivano, essendo comunque inequivocabile la loro natura di "interessi" inerenti.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 178/2001, ha precisato che la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo date dall'art. 63, del D.P.R. n. 917/1986, al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.

A tal fine, il legislatore - in applicazione del principio generale contenuto nel comma 1, lettera b) dell'art. 76 del medesimo D.P.R., ha disposto che per tali costi non sia possibile individuare un nesso di accessorietà che consenta la loro diretta imputazione ad altri oneri.

Tesi avallata dalla giurisprudenza

Tale posizione sulla normativa è stata anche avvalorata e per certi versi, preceduta, da una

consolidata giurisprudenza.

Per ultimo, la sentenza 4 giugno 2007, n. 12.990 ha ricostruito il percorso che perviene alla piena deducibilità degli interessi relativi ad imposte non versate o versate in ritardo, poiché stabilisce:

- Che gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo delle imposte a seguito di liquidazione operata dall'ufficio ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 non sono equiparabili alle sanzioni, giacché sono espressamente correlati alle imposte o maggiori imposte dovute in funzione compensativa del ritardo nell'esazione;

- che la loro deducibilità non può quindi essere esclusa alla luce del disposto dell'art. 63 del D.P.R. n. 597/1973 (poi art. 96 Tuir), considerato che la sua disciplina non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere di cui sono accessori;

- la norma opera, infatti, indipendentemente dal rispetto del principio di inerenza, trovando gli interessi passivi unica e specifica disciplina nell'art. 63 che costituisce regola "speciale" rispetto alle disposizioni generali sui componenti del reddito d'impresa nel cui ambito applicativo vanno ricondotte anche le somme corrisposte ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.

Non applicazione della regola del 30% del ROL

Infine, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha precisato che detti interessi passivi sono pienamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, anche per i soggetti Ires per i quali vale il limite (regolato dall'art. 96 del Tuir nella sua versione in vigore dal 2008) della capienza rispetto al 30% del Risultato Operativo Lordo.

La tesi è avvalorata dalla circolare n. 19/2009, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *"rientra nell'ambito di applicazione della disciplina in esame ogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione."*

Ebbene, non rinvenendosi tali presupposti negli interessi per ritardato pagamento di imposte, occorre concludere per la piena deducibilità, senza limitazioni, degli interessi passivi "tributari".

2) Comunicazione unica al Registro delle imprese

Con la circolare n. 52 del 28 settembre 2009, l'Istituto assicurativo ha comunicato che dal 01 ottobre 2009 è pienamente operativa la possibilità d'iscrizione all'INAIL per mezzo della comunicazione unica.

La norma ha disposto che la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli

adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

La Comunicazione unica, quindi, è una importante semplificazione per le imprese, che – qualora ne ricorrano i presupposti – con una sola comunicazione telematica al Registro delle imprese possono assolvere agli obblighi connessi all'inizio dell'attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema camerale, che ai fini fiscali e previdenziali.

Le imprese, inoltre, hanno il vantaggio di poter iniziare subito l'attività, poiché la legge ha stabilito che la ricevuta rilasciata dall'ufficio del Registro delle imprese “costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge”.

La Comunicazione unica per la nascita dell'impresa è un servizio telematico, realizzato in base al modello approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007, che consente di effettuare:

- la dichiarazione di inizio attività a fini IVA, da presentare all'Agenzia delle Entrate nonché di ottenere il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti;
- la domanda di iscrizione al Registro delle imprese, da presentare alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- la denuncia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, da presentare all'INAIL (denuncia di esercizio);
- la domanda di iscrizione all'INPS;
- la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Per quanto riguarda l'iscrizione delle imprese artigiane al relativo albo, l'operatività della Comunicazione unica è definita di intesa con le singole Regioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Comunicazione unica i soggetti che, pur essendo tenuti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, non rivestono la qualità di impresa, come ad esempio i datori di lavoro pubblici.

La Comunicazione unica, in sostanza, è un insieme di file strutturato in un documento contenente i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti, nonché i moduli per il Registro delle imprese, per l'Agenzia delle Entrate, per l'INPS e per l'INAIL.

La legge ha previsto che la Comunicazione unica si applichi anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa, pertanto anche queste denunce saranno gestite con lo stesso sistema.

Operatività della Comunicazione unica e periodo transitorio

La disciplina della Comunicazione unica si applica dal 1° ottobre 2009, come disposto dal nuovo testo dell'art. 9, comma 8, del D.L. n. 7/2007.

Da tale data è operativa la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, mentre il servizio per le variazioni e cessazioni sarà attivo in un secondo momento.

L'art. 9, comma 9, del D.L. n. 7/2007 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 412/1991 e dell'art. 1 del D.L. n. 6/1993 a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2009.

Le norme abrogate riguardano "l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali" - introdotta dal 1° gennaio 1992 - presso gli "sportelli polifunzionali" degli Enti previdenziali e delle Camere di commercio.

Il citato comma 9 dell'art. 9, ha previsto un periodo transitorio di sei mesi - decorrente sempre dal 1° ottobre 2009 - durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la facoltà di effettuare gli adempimenti "con le modalità previgenti", previste dalle norme oggetto di abrogazione.

La denuncia di iscrizione all'INAIL

Per quanto riguarda l'INAIL, nella modulistica per la Comunicazione unica è presente la denuncia di esercizio, da compilare con gli stessi identici dati del modello cartaceo e del servizio on line già in uso sul sito dell'Istituto in Punto Cliente.

La denuncia di iscrizione all'INAIL tramite Comunicazione unica è ammessa se contestualmente l'utente inoltra al Registro delle imprese:

- la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività;
- la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.

In attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 novembre 2007 e dell'art. 7 del DPCM 6 maggio 2009, le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa all'INAIL sono pubblicate sul sito www.inail.it.

La disciplina della Comunicazione unica non ha modificato in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione interessata, né i procedimenti amministrativi di competenza.

Modalità di presentazione della Comunicazione unica

La Comunicazione unica richiede la firma digitale e deve essere presentata all'ufficio del Registro delle imprese competente per territorio in modalità telematica (tramite Web Browser o tramite lo standard Web Service) oppure mediante supporto informatico (con consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del registro imprese competente).

La procedura è interamente telematica e prevede l'utilizzo del software gratuito "ComUnica", realizzato dalle Camere di Commercio, che guida l'utente nella compilazione del modello.

Nel sito internet www.registroimprese.it è stata pubblicata la "Guida alla compilazione della Comunicazione unica d'impresa", che contiene tutte le informazioni utili per gli utenti.

Gli utenti di Comunicazione unica

Per effettuare la Comunicazione unica gli utenti devono essere in possesso:

- di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale;
- di credenziali per "Telemaco", che è il sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle imprese;
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa.

La Comunicazione unica può essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa, oppure da un intermediario.

In tale ultimo caso, se nella pratica di Comunicazione unica è presente la denuncia di iscrizione all'INAIL, quest'ultima deve essere firmata digitalmente da un soggetto abilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della legge n. 12/1979.

Se il denunciante è un intermediario, è necessario che il soggetto sia registrato in Punto Cliente.

Procedimento di Comunicazione unica

Una volta superati i controlli previsti, la Comunicazione unica viene protocollata immediatamente nel sistema del Registro delle imprese e, se presentata in modalità telematica, la protocollazione avviene automaticamente.

A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta, che, come già precisato, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, qualora ne sussistano i presupposti di legge.

Il contenuto della ricevuta, che è un documento informatico con marcatura temporale firmato digitalmente, è stabilito dall'art. 13 del DPCM.

La ricevuta viene poi inviata alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa e al mittente della Comunicazione unica.

La Comunicazione unica viene quindi trasmessa alle Amministrazioni competenti, che contestualmente comunicano al Registro delle imprese il numero identificativo della richiesta e l'esito del ricevimento della Comunicazione unica.

3) La cessione dell'area edificabile in base al PRG è soggetta ad IVA

Per l'edificabilità dell'area basta il PRG: La relativa cessione è soggetta ad IVA

Le aree oggetto di cessione acquistano il carattere di edificabilità nel momento in cui viene approvato lo strumento urbanistico generale, a prescindere dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** che, con la **sentenza n. 20097 depositata il 18.09.2009**, ha accolto il ricorso di una compagnia petrolifera che si era vista negare la restituzione della differenza di imposta di registro, rispetto all'imposta fissa, pagata in relazione all'atto di acquisto di un'area.

Secondo la società, l'atto era soggetto ad IVA poiché l'area aveva destinazione edificatoria, essendo destinata all'installazione di un distributore di carburante.

La C.T.R. aveva negato il diritto al rimborso ritenendo che, per riconoscere la destinazione edificatoria dell'area oggetto di cessione, occorre il perfezionamento dell'iter di un piano regolatore generale e, quindi, l'approvazione dello stesso da parte della Regione.

La Corte di Cassazione tale tesi dei giudici di merito ha osservato che l'approvazione, da parte degli organi competenti del Comune, del piano di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburante, comporta automaticamente un adeguamento del piano regolatore generale, senza che sia necessario adottare gli ordinari procedimenti modificativi dello stesso.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, la possibilità di rilascio immediato di provvedimenti che consentono l'utilizzazione edilizia del terreno comporta che l'area si deve considerare edificabile, sia pure con riferimento ad interventi di natura particolare (impianti di distribuzione carburanti), ai fini dell'art. 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. 633/72 IVA.

Ne consegue che la relativa cessione è soggetta ad IVA (e non, invece, ad imposta proporzionale di registro).

4) Nuovi incentivi per l'acquisto di biciclette e motocicli

Sono ripartiti il 25.09.2009 gli ecoincentivi, ossia i contributi previsti per incentivare l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale quali biciclette, ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli.

Ciò al fine di contribuire al raggiungimento e al mantenimento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Come si accede agli incentivi

Mezzo ecologico per eccellenza è la bicicletta: grazie all'accordo, che stanziava circa 8 milioni di euro, qualunque cittadino dotato di codice fiscale può acquistare una bicicletta con un incentivo pari al 30% del suo costo fino a un massimo di 200 Euro.

Possono essere acquistate soltanto le biciclette dei costruttori certificati dall'ANCMA presso i rivenditori autorizzati.

Sarà possibile anche acquistare le biciclette a "pedalata assistita", cioè quelle dotate di un piccolo motore elettrico e relative batterie.

Per usufruire dello sconto non è necessaria nessun'altra formalità se non quella di fornire al rivenditore i propri dati anagrafici e copia del proprio documento d'identità.

Uno stesso beneficiario, però, non può usufruire in ogni anno solare di più di un incentivo, indipendentemente dal prodotto acquistato, sia esso bicicletta a pedalata assistita, ciclomotore ibrido, elettrico, a bassa emissione, o qualsiasi altro veicolo assimilato previsto dall'accordo.

I nuovi incentivi prevedono anche che siano finanziate le prenotazioni fatte in precedenza, sulla base dell'accordo dell'anno precedente, che non erano state soddisfatte per il temporaneo esaurimento dei fondi.

Incentivi: Già esauriti i fondi

Il giorno 29.09.2009, le domande inviate per beneficiare degli incentivi per l'acquisto di biciclette con pedalata normale ed assistita hanno già portato all'esaurimento dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente.

Il prossimo 05.10.2009 partirà invece il click day per l'acquisto di ciclomotori nuovi a cui sono stati destinati circa 5 milioni di euro.

5) Manovra Estiva: Maggiori controlli fiscali, ma troppe presunzioni negative per i contribuenti

Il D.L. (cd. anticrisi) n. 78/2009, ha introdotto maggiori controlli fiscali per scoraggiare l'evasione fiscale a livello internazionale, tuttavia, ha introdotto troppe presunzioni favorevoli al fisco che consentono meno difese per i contribuenti.

Si corre il rischio di passare da un eccesso all'altro: dalla troppa timidezza all'eccessiva invasività.

E' questo uno degli aspetti che si ricavano dalla relazione del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (Claudio Siciliotti), resa nota il 30.09.2009 sul sito www.cndcec.it, relativa al convegno del 29.09.2009 organizzato a Roma dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza.

In tale relazione, in particolare, viene osservato quanto segue:

Il citato Decreto, convertito in Legge n. 102/2009, ha introdotto numerose novità al fine di contrastare il fenomeno della localizzazione di redditi e capitali nei cosiddetti paradisi fiscali.

L'art. 12, ha, infatti, introdotto una presunzione che si applica sulle persone fisiche, sulle società semplici e sugli enti non commerciali che detengono investimenti e attività di natura finanziaria in Paesi considerati paradisi fiscali, per effetto della quale i predetti investimenti e attività si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione in Italia, qualora sia stato violato l'obbligo della loro indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi italiana, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina in materia di monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all'estero.

In altre parole, se un cittadino fiscalmente residente in Italia, detiene attività in Paesi che sono inclusi nelle liste che individuano quelli che sono i paradisi fiscali ed omette di riportare queste attività nel quadro RW non perché rientra in uno dei casi di esonero dalla disciplina sul monitoraggio fiscale dei capitali all'estero, ma perché se ne dimentica o più probabilmente perché si auto-esonera, ecco allora che scatta la presunzione in base alla quale l'intero ammontare di quelle attività estere si considera formato con il frutto della sua evasione in Italia.

“Si tratta di una presunzione relativa, nel senso che ammette la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ma è di tutta evidenza come questa prova contraria possa essere molto spesso assai difficile da fornire e quanto accresciute risultino le possibilità dell'amministrazione finanziaria di prevalere in un eventuale contenzioso con il contribuente, con quel che ne consegue anche in termini di assai maggiore potere contrattuale dell'amministrazione finanziaria nelle fasi di contraddittorio che solitamente precedono l'instaurazione del contenzioso, per verificare se risulta possibile pervenire ad un accordo con il contribuente sull'entità delle somme da versare all'Erario”.

L'art. 13 ha poi integrato la precedente disciplina in materia di Controlled Foreign Companies (CFC), ossia le società controllate estere che risultano ubicate nei Paesi inclusi nelle liste che individuano quelli che si considerano paradisi fiscali, con l'intento di stringerne ulteriormente le maglie.

Altresì, si legge nella relazione citata:

<<Preoccupano non poco le ulteriori disposizioni del Decreto anti-crisi che, a determinate condizioni, estendo la disciplina propria delle società controllate che risiedono in paradisi fiscali anche alle società controllate estere che risiedono in Paesi che paradisi fiscali non sono e che hanno come unico torto quello di praticare un livello di tassazione più conveniente della metà di quello che applica il nostro assai esoso Paese.

Preoccupano queste disposizioni perché lasciano trasparire le prime avvisaglie di una concezione sbagliata, figlia forse del fatto che quando si parla di “paradisi” si è soliti enfatizzarne l'aspetto “fiscale”, quando invece l'aspetto più dirompente e destabilizzante per gli altri Paesi è quello “finanziario”>>.

Inoltre, sempre nell'ambito del Decreto anti-crisi, nell'art. 13-bis, vengono raddoppiate le

sanzioni che si applicano su chi si sottrae all'obbligo di monitoraggio fiscale dei capitali all'estero non indicandoli sul quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Scudo fiscale

Infine, riguardo lo scudo fiscale, si rileva nella relazione del Presidente del C.N.D.C.E.C. che *“per un giudizio di merito obiettivo è necessario attendere di vedere quelle che saranno le decisioni di politica fiscale successive allo scudo, conformemente all’esito che esso andrà in concreto a determinare sul fronte del volume dei capitali emersi, oltre che sul fronte del gettito erariale generato dalla loro emersione”*.

6) Modificate le Istruzioni al Regolamento dei Mercati in materia di Codice di Autodisciplina delle società quotate

È in vigore dal 29.09.2009 la modifica alle **istruzioni al Regolamento dei Mercati**.

La modifica stabilisce che le disposizioni delle citate istruzioni in materia di informazioni sul Codice di Autodisciplina non si applicano con riferimento alle relazioni relative agli esercizi che hanno inizio da data successiva al 21 novembre 2008.

Tale intervento si è reso necessario alla luce dei nuovi obblighi informativi in materia di governance, disciplinati dall'art. 123-bis Tuf, come modificato dal D.Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008 ed entrato in vigore il 21 novembre scorso.

La nuova disciplina legislativa richiede infatti agli emittenti di inserire, nella relazione sulla gestione o in una relazione distinta, informazioni relative alla governance della società, che vanno ad aggiungersi a quelle in materia di assetti proprietari, cui la norma faceva già riferimento.

La norma richiede agli emittenti, tra gli altri aspetti, informazioni riguardo:

i) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario; ii) la motivazione della mancata adesione ad una o più disposizioni,

iii) le pratiche di governo societario effettivamente applicate al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari.

Come chiarito da Borsa Italiana nell'avviso in oggetto, la previsione a livello legislativo degli obblighi informativi in materia di governance ha reso infatti superfluo il mantenimento di una disciplina analoga in sede di regolamentazione del mercato; pertanto, con riferimento alle relazioni soggette alla nuova disciplina, le attuali disposizioni delle Istruzioni non trovano applicazione.

(Assonime, nota del 29.09.2009)

7) Si applica la detrazione Irpef se l'apparecchio sanitario è nella lista

Apparecchi per la magnetoterapia, la fisokinesiterapia e la laserterapia:

L'Agenzia delle Entrate stavolta concede la detrazione Irpef del 19% qualora tali strumenti rientrino nella classificazione nazionale dei dispositivi medici elaborata dal Ministero della Salute e aggiornata lo scorso anno.

È, infatti, questo il chiarimento contenuto nella **risoluzione n. 253/E del 29.09.2009**, secondo cui sono detraibili esclusivamente le spese mediche e di assistenza specifica e quelle chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Se l'inquadramento in una di queste tipologie risulta dubbio, è necessario fare riferimento ai provvedimenti ministeriali che contengono l'elenco dettagliato degli oneri sanitari ammessi in detrazione.

In particolare, l'Agenzia ha risposto all'istanza di interpello presentata da un Caf interessato a sapere se le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali e per l'acquisto di una serie di dispositivi medici possono beneficiare dello sconto Irpef previsto per le spese e le attrezzature sanitarie finalizzate alla cura e alla terapia di malattie.

Sul primo punto l'Agenzia, rimandando alla risoluzione n. 155/E del 12 giugno scorso, ha precisato che non sono detraibili i costi per la conservazione delle cellule staminali sostenuti esclusivamente a scopo preventivo, vale a dire solo per un eventuale uso personale futuro.

Prospettando, invece, una soluzione affermativa in considerazione del fatto che ritiene siano qualificabili come spese sanitarie perché finalizzate alla cura e alla terapia di malattie.

Ciò significa, in sostanza, che il destino delle cellule deve essere già deciso al momento del prelievo.

8) Irpef: Regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai medici in formazione specialistica per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramurale

I compensi per l'attività intramoenia corrisposti ai medici in formazione specialistica vanno tassati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non come lavoro autonomo.

Lo ha chiarito l'**Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 254/E del 29.09.2009**, ad un'Azienda Ospedaliera Universitaria che ha autorizzato gli specializzandi a svolgere attività intramuraria.

Ciò poiché la libera professione viene esercitata dagli specializzandi sulla base della stessa disciplina amministrativa che si applica ai dipendenti.

Inoltre, nel caso di specie, il contratto di formazione non viene stipulato con l'Azienda Ospedaliera ma con un soggetto giuridico diverso - l'Università - che corrisponde agli specializzandi il trattamento economico spettante.

Su tale situazione, è stato chiesto di sapere quale sia il corretto trattamento fiscale che si applica ai compensi per l'attività libero-professionale intramuraria corrisposti ai medici in formazione specialistica, se cioè, vadano assoggettati ad imposta come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.

Le Entrate hanno ricordato che l'art. 50 del Tuir, comma 1, lettera e), qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro di lavoro dipendente i compensi relativi a prestazioni rese in intramoenia, anche se definiti di tipo "libero professionale", se resi nel rispetto della relativa disciplina amministrativa (art. 72 della legge 448/1998).

Pertanto, pure per l'attività esercitata dagli specializzandi, i compensi percepiti da questi ultimi vanno considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e soggetti ad imposizione come tali.

Neppure la circostanza che il contratto di formazione sia stipulato con un soggetto giuridico diverso rispetto al policlinico universitario, vale infatti a ricondurre detti compensi nel reddito di lavoro autonomo (art. 53 del Tuir).

9) Brevi fiscali:

- Cessione azienda: Responsabilità solidale tra le parti

Il concessionario può sempre chiedere quanto dovuto al cessionario d'azienda in relazione ai debiti di imposta propri del cedente.

Il D.Lgs. n. 472/1997, art. 14, comma 1, stabilisce (pur con due importanti limitazioni, quali la preventiva escussione del cedente e la limitazione della responsabilità al valore dell'azienda) che *"il cessionario è responsabile in solido con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni"*.

In particolare, "il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore".

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria potrebbe ricorrere solo all'applicazione di quanto previsto

dall'art. 2560 c.c., in base al quale l'acquirente di un'azienda commerciale è chiamato a rispondere, assieme all'alienante, dei debiti iscritti nei libri contabili obbligatori.

L'art. 14, peraltro, non vale soltanto per le ipotesi di cessioni di aziende non commerciali, prescindendo dall'iscrizione dei debiti nelle scritture contabili, ma consente di far rispondere il cessionario anche per debiti tributari futuri o non ancora certi e determinati.

La disciplina di cui all'art. 2560 c.c. e quella dell'art. 14 restano comunque concorrenti, potendo l'Amministrazione ricorrere contemporaneamente a entrambe.

(Notiziario dell'Agenzia delle Entrate del 29.09.2009)

- Fisco: Sequestro immobile trasferito al coniuge

E' legittimo il ricorso al sequestro dell'immobile "apparentemente" trasferito dal contribuente a sua moglie; trasferimento posto in essere per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva delle imposte.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 36838/2009).

- Fatture false e detrazione Iva: Prova a carico del contribuente

Il contribuente, che vuole fruire del diritto alla detrazione dell'Iva, deve fornire la prova della fonte legittima e della correttezza del diritto alla detrazione.

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'Iva documentata da fatture, perché relative a operazioni inesistenti, va recuperata a tassazione l'imposta irrualmente detratta se il contribuente non prova l'effettiva esistenza delle operazioni documentate dalle fatture.

La pronuncia conferma l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nella disciplina Iva, che si caratterizza sui principi della rivalsa e della detrazione, il cedente o prestatore che emette la fattura a fronte di operazioni inesistenti è debitore dell'imposta in essa indicata mentre il cessionario o committente non può detrarre l'imposta giacché afferente un'operazione fraudolenta materialmente mai posta in essere.

(Cassazione, sentenze 10680/2009, 7289/2001, 14337/2002).

- Fatture gonfiate nei gruppi: Non solo elusione, anche reato

La Corte di **Cassazione**, con la **sentenza n. 37583 del 24.09.2009** ha stabilito che le fatture irregolari e gonfiate all'interno di un gruppo societario integrano non solo elusione fiscale, ma anche un reato tributario.

In particolare, nel caso di specie, la finalità del reato è stata riscontrata nello scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali in capo alle società del gruppo, mediante l'emissione di fa

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l